



COMUNE DI PISA

Direzione n.12

U.O. Gare

~

Palazzo Gambacorti - Piazza XX Settembre

Tel.: 800981212

Fax: 050 910455

e-mail: gare@comune.pisa.it

PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it

www.comune.pisa.it

orario di apertura:

lunedì, mercoledì e venerdì: 09.30-12.00

martedì e giovedì: 15.00-17.00

Prot. 32526

Pisa, 02 Aprile 2020

**Ai Concorrenti delle gare in corso di esame
Da parte dell'Ufficio Gare del Comune di Pisa**

AVVISO

SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI DAL 23/02/2020 AL 15/04/2020 E RIMESSIONE IN TERMINI IN CASO DI MANCATA RISPOSTA A COMUNICAZIONI PREVISTE A PENA DI ESCLUSIONE IN ATTUAZIONE DELLA CIRCOLARE ATTUATIVA MIT 23/03/20

In data 17 marzo 2020, è entrato in vigore il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". In data 23 marzo 2020 il MIT ha pubblicato una circolare attuativa, dando atto della applicabilità di tale articolo anche ai procedimenti di gara disciplinati dal codice appalti.

Si riporta, di seguito per estratto, quanto riportato nella suddetta circolare:

“Tra le varie disposizioni contenute nel decreto legge n. 18/2020, l'articolo 103 prevede al comma 1:

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

La disposta sospensione “dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l'esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.

Ne deriva che la previsione recata dall'articolo 103 del decreto legge n. 18/2020 risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della *lex specialis* (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per

l'effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. "soccorso istruttorio") nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.

Quanto agli effetti pratici che ne discendono, si evidenzia che i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.

Ovviamente, poiché la sospensione del termine è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest'ultimo possa comunque validamente porre in essere l'attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tale caso, rimane comunque ferma l'applicazione dell'articolo 103, comma 1, del decreto – legge n. 18/2020 per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.

Premesso quanto sopra, si ritiene indispensabile porre un particolare accento sul secondo periodo del comma 1 del suddetto articolo 103, laddove si prevede che: *Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.*

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

In attuazione dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e della circolare del MIT del 23/03/2020, si precisa quanto segue:

1. Gli adempimenti oggetto di comunicazioni agli operatori partecipanti alle gare in corso nel periodo intercorrente dal 23/02/2020 – 15/04/2020, risultano sospese, e pertanto prive di efficacia qualora i destinatari delle stesse non abbiano adempiuto in tutto od in parte nei termini assegnati. Se invece, gli operatori hanno regolarmente adempiuto alle richieste inviate dalla Stazione Appaltante, le stesse mantengono validità ed efficacia ai fini del procedimento di gara.
2. In caso di mancata risposta a comunicazioni di soccorso istruttorio per le quali nella nota veniva disposto il soccorso istruttorio a pena di esclusione, i termini indicati a pena di esclusione per l'invio della risposta per PEC all'indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it devono intendersi decorrenti dal 16/04/20;
3. Eventuali chiarimenti potranno essere inviati attraverso la piattaforma START;
4. A titolo parziale integrazione di quanto disposto nei disciplinari di gara/lettere di invito regolanti le gare in corso di esame, si precisa che durante il periodo di sospensione temporale e comunque fino al 30/04/20, per agevolare le comunicazioni tra stazione appaltante e Operatore, gli O.E. potranno rispondere alle richieste ed ai soccorsi istruttori inviati dall'Ufficio gare, anche solo attraverso il portale START.

**Il Responsabile dell'Ufficio Gare
Dott.ssa Alessia Masini**

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa".